CITTÀ di SUSA

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 34/15

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA ED IL TRANSITO NELLA PIAZZA ARSENIO FAVRO PER "3° MOTORADUNO ITINERANTE D'ECCELLENZA DELLE ALPI OCCIDENTALI"

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Tenuto conto che nei giorni 18 e 19 luglio 2015 è previsto lo svolgimento della manifestazione denominata "3° Motoraduno itinerante d'eccellenza delle Alpi occidentali" che si svolgerà nella piazza Arsenio Favro;

Considerato che la realizzazione di quanto sopra di fatto precluderà il parcheggio nonché il traffico veicolare nella zona interessata dall'evento;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta e vietare il transito nelle zona interessata dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 7.00 di sabato 18 luglio alle ore 19.00 di domenica 19 luglio 2015 in occasione della manifestazione, sia chiusa al transito e vietata la sosta nella prima parte del posteggio – lato ingresso stazione di piazza Arsenio Favro, come da segnaletica mobile disposta in loco.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi di Polizia previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 14.07.2015

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo

Polizia Municipale
Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it
web: www.cittadisusa.it